



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 22 marzo 2007

Disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e modificazioni al decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2002/2006 della Commissione del 21 dicembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, ed in particolare l'articolo 70;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune";

Considerato che la regolamentazione comunitaria consente allo Stato membro la possibilità di non concedere alcun aiuto in caso di domande d'aiuto per importi inferiori a cento euro;

Considerato che la regolamentazione comunitaria in materia demanda allo Stato membro la possibilità di disciplinare le limitazioni o le riduzioni nei trasferimenti dei titoli all'aiuto;

Considerato che con il succitato regolamento (CE) n. 2002/2006 è stata prevista la possibilità, da parte degli Stati membri, di autorizzare, in caso di calamità naturale, l'utilizzazione per l'alimentazione del bestiame delle superfici ritirate dalla produzione;

Ritenuta l'opportunità di introdurre gradualmente una soglia minima al pagamento degli aiuti corrisposti come sostegno diretto agli agricoltori, onde evitare costi amministrativi eccessivi rispetto all'entità degli aiuti medesimi;

Ritenuta l'opportunità di semplificare la gestione dei trasferimenti dei titoli all'aiuto e di non disporre alcun limite ai trasferimenti degli stessi, al fine di agevolare la circolazione e consentire il pieno utilizzo dei medesimi;

Ritenuta l'opportunità di introdurre misure di semplificazione per l'autorizzazione dell'utilizzo per l'alimentazione del bestiame delle superfici ritirate dalla produzione;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 marzo 2007;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETA

Articolo 1

Pagamenti minimi

In applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 796/2004, non sono corrisposti pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, per le domande di aiuto di importo inferiore a cento euro.

Tale limite è fissato a cinquanta euro per il solo anno 2007.

Articolo 2

Il decreto ministeriale 5 agosto 2004 è modificato come segue:

- (1) I commi 1 e 4 dell'articolo 10 sono abrogati.
- (2) Dopo il comma 1 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. In presenza di calamità naturali di cui all'articolo 40, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, con circolare ministeriale è consentito l'utilizzo, per l'alimentazione del bestiame, delle superfici ritirate dalla produzione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 795/2004.”

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007.

IL MINISTRO
f.to DE CASTRO